Risposte ai quesiti relative alle Ordinanze per la riparazione di “danni lievi”.

1. E’ possibile richiedere il contributo per lavori di riparazione dei danni da sisma eseguiti prima dell’entrata in vigore del D. L. n. 109/2018 convertito nella Legge n. 130 del 16/11/2018?

**Per gli interventi di riparazione dei danni lievi eseguiti in data antecedente al DL 109/2018 e all’adozione delle ordinanze formali, è necessario che gli interessati producano una predomanda al Comune sulla base di quanto previsto dal DL e dalle ordinanze 2/2018 e 4/2019. In particolare occorrerà esibire quanto utile a sapere se i lavori sono stati autorizzati da Cila o altro titolo autorizzativo, se trattasi di immobile legittimo o parzialmente abusivo (se è intervenuto eventualmente il condono), se è presente la scheda Aedes o l’ordinanza di sgombero e quali siano i documenti di spesa.**

1. Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la documentazione dovrà essere sempre quella riportata nell’ordinanza?

**Fermo restando quanto rappresentato al punto 1), la documentazione non è soggetta a variazioni.**

1. Se alla data dell’ordinanza n. 2, le procedure di autorizzazione erano state già avviate oppure ottenute in tutto o in parte, l’esecuzione è compatibile con l’ordinanza?

**Allo stato solo se successive alla emanazione del D. L. n. 109/2018 e nei limiti di cui ai punti precedenti e nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese ed i tecnici (ad es. se l’impresa non è iscritta all’Anagrafe Antimafia deve farlo).**

1. Nell’ipotesi che i risultati della microzonazione sismica indichino dati diversi dal recupero edilizio in sito, gli interventi effettuati, relativi alla riparazione dei c.d. “danni lievi”, come saranno considerati?

**Senza dimenticare che si tratta di interventi su danni lievi e non di ricostruzione, il tecnico incaricato dal privato, sulla base degli studi già esistenti e della localizzazione degli immobili in area dimostratasi più o meno attinta dall’ultimo evento sismico e dai precedenti noti, potrà fornire utili indicazioni sulle condizioni di rischio potenziale. Interventi del genere non possono comunque ritenersi praticabili in zona rossa. In tali termini, del resto, si sono determinate le pubbliche amministrazioni per gli eventi sismici che hanno interessato l’Italia nell’ultimo decennio e, così, nell’attualità il MIUR per le scuole e il MIBACT per le chiese e i monumenti.**

1. Nell’ambito della zona rossa e delle zone limitrofe è opportuno avviare interventi su edifici con “danni lievi”?

**Si richiama quanto evidenziato al punto 4).**

1. Nel caso di edificio solo in parte interessato da domanda di condono edilizio non ancora esitata, la procedura di presentazione rimane invariata?

**SI, fermo restando che allo stato il contributo potrà essere erogato solo per la parte dell’immobile legittima ab origine, solo eventuali successivi interventi di carattere normativo, potrebbero portare a soluzioni di maggiore favore.**

1. Nel caso di edificio completamente abusivo, oggetto di domanda di condono edilizio non ancora esaminata e non interessato da alcun provvedimento giudiziario, quale procedimento si adotta?

**La domanda di condono segue un suo iter autonomo. Come si è detto, per i beni condonati, non è prevista, allo stato, alcuna contribuzione pubblica. Rimane nella libera determinazione del proprietario ogni decisione sull’opportunità di procedere a lavori nelle forme ordinarie di legge, fermo restando che il D. L. n. 109/2018 e le Ordinanze nn. 2/2018 e 4/2019 non riguardano interventi economici per i beni completamente abusivi.**

1. Atteso che l’art. 25, comma 3 del D. L. n. 109/2018 prevede che “*il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono*”, si chiede se per un fabbricato con tali caratteristiche si debbano comunque seguire le prescrizioni e le procedure dell’Ordinanza n. 2/18, oppure è possibile presentare una pratica edilizia (CILA, SCIA, DIA ec.) nel rispetto delle normative di settore vigenti e del Regolamento edilizio e iniziare i lavori senza il preventivo esame dell’istanza di condono edilizio?

**Fermo restando quanto già chiarito ai punti precedenti e che l’eventuale esito negativo dell’istanza di condono ripristina l’ordine di demolizione per le opere abusive, gli interventi per cui è possibile fornire indicazioni da parte di questa struttura commissariale sono esclusivamente quelli disciplinati dal D.L. 109/2018.**

1. Per gli interventi con lavorazioni non presenti nel prezziario LL.PP. della Regione Campania è possibile utilizzare prezzari di altri Enti?

Sui prezzi desunti da prezzari diversi da quello della Regione Campania si applicano le maggiorazioni previste per le isole (di cui all’ordinanza n. 2/18, art. 2, comma 5, lettera b) III).

1. E’ammesso l’utilizzo del prezzo desunto con “analisi prezzo”?

**In riferimento ai quesiti 9) e 10), nel caso di assenza di voci di prezzo all’interno del prezzario della Regione Campania (ipotesi eccezionale), occorre far ricorso all’analisi prezzo. Le maggiorazioni sono possibili solo per i prezzi previsti nel prezzario Regione Campania.**

1. Gli interventi sugli immobili e/o edifici interessati da “danni lievi” che non sono in linea con la normativa sismica vigente (per esempio: edificio in muratura privo dei muri di collegamento, oppure vani che non rispettano le richieste distanze dai cantonali ecc.), rientrano sempre nella tipologia di cui all’ordinanza n. 2/18 o - contenendo opere di maggiore importanza - devono seguire un iter diverso da quello di cui all’ordinanza suddetta?

**Gli interventi ammessi nel caso di riparazioni di danni lievi sono quelli di rafforzamento locale, con l’obiettivo di ripristinare lo stato di agibilità ante sisma. Un edificio non adeguato alla normativa sismica vigente prima del sisma, continuerà a non esserlo anche dopo l’intervento di riparazione del danno lieve. Atteso che le Ordinanze nn. 2/2018 e 4/2019, in analogia al Sisma Centro Italia, non prevedono il miglioramento sismico nel caso dei danni lievi, il miglioramento sismico di cui all’art. 21, comma 1, lettera b) del D. L. n. 109/2018 potrà, in analogia al Centro Italia, essere attuato secondo criteri che saranno stabiliti con apposita ordinanza.**

1. Ai fini del finanziamento per interventi per “danni lievi”, nell’ordinanza n. 2/18, all’art. 2, comma 5, non vi è riferimento al contratto d’appalto, esso deve rispondere a requisiti specifici (con modello fornito dalla struttura commissariale) o è rimesso alla libera contrattazione?

**Nelle more della predisposizione di una specifica modulistica facilitativa, gli aspetti del rapporto tra il soggetto danneggiato e l’impresa, per la parte di interesse, sono quelli normati dal D. L. n. 109/2018 e dalle Ordinanze nn. 2/2018 e 4/2019.**

1. Pervengono quesiti in ordine alla presentazione delle domande di concessione di contributo per danni lievi conseguenti al sisma del 21 agosto 2017.

**A riguardo dette domande potranno essere accettate anche successivamente alla data del 31 luglio 2019 e, comunque, entro il mese di dicembre 2019, atteso che detta presentazione è stata sospesa da molti cittadini perché essi hanno ritenuto ragionevolmente utile attendere i risultati della microzonazione sismica.**